

Provvedimenti provvisori o cautelari nella convenzione di Bruxelles. Osservazioni sulla traduzione italiana di un commento neerlandese all'articolo 24 della Convenzione

Citation for published version (APA):

de Groot, G. R. (2001). Provvedimenti provvisori o cautelari nella convenzione di Bruxelles. Osservazioni sulla traduzione italiana di un commento neerlandese all'articolo 24 della Convenzione. In L. Schena, & R. D. Snel Trampus (Eds.), *Traduttori e giuristi a confronto, Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico* (pp. 85-91). Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna.

Document status and date:

Published: 01/01/2001

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 30 Jun. 2022

Gerard-René de Groot*

PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI NELLA
CONVENZIONE DI BRUXELLES.¹

Osservazioni sulla traduzione italiana di un commento
neerlandese all'articolo 24 della Convenzione

1. La traduzione di testi giuridici è questione spinosa, anche perché la terminologia giuridica è sempre legata a uno specifico ordinamento. Nel tradurre un testo giuridico dal neerlandese in italiano occorre quindi essere consapevoli dell'esistenza, all'interno sia della lingua di partenza che di quella d'arrivo, di più linguaggi giuridici, poiché in entrambe le lingue si esprime il diritto di diversi ordinamenti: il neerlandese è infatti la lingua dell'ordinamento giuridico nei Paesi Bassi, nel Belgio, nelle Antille olandesi, ad Aruba e nel Suriname; la lingua italiana è utilizzata nell'ordinamento giuridico in Svizzera oltre che in quello italiano. Olandese e italiano sono inoltre lingue ufficiali dell'Unione europea. Queste complicazioni vanno tenute presente nel tradurre tra le due lingue, con il presupposto che si dovrebbe tradurre coerentemente da *uno solo* dei linguaggi giuridici all'interno della lingua di partenza verso *uno solo* dei linguaggi giuridici della lingua d'arrivo.

Il testo su cui vertono queste considerazioni è stato redatto da un professore ordinario della *Vrije Universiteit* di Amsterdam e la traduzione si rivolge tra gli altri a giuristi italiani. Da un punto di vista terminologico quindi la determinazione del linguaggio giuridico di partenza e di arrivo ai fini della traduzione non è complessa: in linea di massima il linguaggio giuridico di partenza sembra essere la terminologia del diritto dei Paesi Bassi e linguaggio giuridico d'arrivo quello del diritto italiano. Sorge tuttavia una complicazione riguardo alla lingua di partenza: infatti come già notato nelle due lingue è formulato anche il diritto della Comunità europea e questo dato è fondamentale per la traduzione del testo di cui ci occupiamo, poiché al suo interno appare sia una terminologia nazionale sia una terminologia

* Universiteit Maastricht.

Traduzione di Carlo Marzocchi.

¹ Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*n.d.t.*).

in senso lato 'europea'. Prima di approfondire questo aspetto è il caso di fare qualche osservazione introduttiva riguardo al testo.

2. Il testo nasce in un contesto complesso, nel senso che la Convenzione di Bruxelles di per sé non fa parte del diritto comunitario ma vi è collegata molto da vicino. L'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità europea² aveva infatti stabilito che gli Stati membri avviassero negoziati riguardo alla competenza internazionale dei giudici e al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie. I negoziati al riguardo sono sfociati infine nella Convenzione di Bruxelles, entrata in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati allora membri della Comunità europea. La Convenzione non fa tuttavia parte del diritto comunitario ma è in qualche modo collaterale rispetto ad esso, pur essendo legata in una certa misura all'ordinamento europeo. Non si può comunque parlare di piena integrazione nel diritto comunitario: la Convenzione di Bruxelles non fa parte del cosiddetto *acquis communautaire*. Nel caso un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, questo non è immediatamente vincolato al dettato della Convenzione, pur essendo tenuto ad avviare negoziati per aderirvi (la situazione è comunque destinata a cambiare con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam).

Il testo della Convenzione di Bruxelles, come quello dei trattati istitutivi delle Comunità, fa ugualmente fede in ciascuna delle versioni redatte nelle lingue ufficiali dell'Unione. Oltre alle altre versioni linguistiche, sia il testo in neerlandese sia quello in italiano della Convenzione sono dunque autentici, il che va tenuto in considerazione nel tradurre un testo che pertiene alla Convenzione di Bruxelles, dato che questo conterrà riferimenti impliciti ed espliciti ad altri strumenti dei quali esiste una versione autentica in entrambe le lingue. Questi riferimenti andranno dunque tradotti ricorrendo alla terminologia utilizzata nel testo parallelo e facente fede in lingua italiana. Qualsiasi altra scelta traduttiva è rischiosa.

La coesistenza di testi autentici in diverse lingue è fenomeno frequente nel caso dei trattati e delle convenzioni internazionali. Per quanto in questi casi la letteratura insista spesso sulla necessità di tendere a una interpretazione giuridica autonoma della terminologia utilizzata, ciò è reso difficile dalla mancanza di un'istanza centrale investita della responsabilità ultima nell'interpretazione del testo del trattato. Per questo motivo l'interpretazione delle versioni autentiche di un trattato può variare a seconda della lingua o meglio a seconda dell'ordinamento giuridico nazionale; in altri termini si può assistere a

² Dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam: articolo 293 del Trattato CE (*n.d.t.*).

una progressiva divergenza delle interpretazioni delle diverse versioni linguistiche nelle rispettive giurisprudenze nazionali.

Nel caso della Convenzione di Bruxelles la situazione è diversa. Alla Convenzione è infatti allegato un Protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee la competenza per decisioni definitive sull'interpretazione autentica della Convenzione, nell'ambito della procedura di rinvio pregiudiziale. Il testo oggetto del nostro lavoro rinvia in più punti a decisioni della Corte di giustizia su domande di pronuncia pregiudiziale. In tutti i casi la questione fondamentale riguarda la posizione di determinati provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dagli ordinamenti nazionali, rispetto a quanto disposto dall'articolo 24 della Convenzione. A proposito della terminologia utilizzata nelle decisioni della Corte si può notare che il nucleo centrale delle sentenze è costituito da considerazioni, la cui terminologia può essere considerata come specifica del diritto comunitario, e che consistono nell'interpretazione diretta di parti della Convenzione. La terminologia utilizzata non è dunque quella del diritto nazionale, bensì 'gergo' comunitario, anche se si deve ovviamente ammettere che la terminologia comunitaria spesso si fonda sulla tradizione terminologica dei linguaggi giuridici nazionali pur conservando una propria autonomia. La Corte di giustizia può infatti decidere autonomamente se adottare usi terminologici mutuati da una tradizione nazionale o no. Si ispirano invece alla terminologia del diritto nazionale quelle parti delle decisioni della Corte nelle quali si illustrano le cause all'origine della questione pregiudiziale, descritte non in una terminologia autonoma ma comunque, in linea di massima, in termini tali da permetterne il successivo inquadramento nelle norme comunitarie.

3. L'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles va visto alla luce di quanto esposto sopra. Può accadere per esempio che un convenuto possieda beni in un paese nel quale, in forza della Convenzione, non può essere citato in giudizio; qualora la parte attrice intendesse richiedere il sequestro conservativo su questi beni, se non esistesse l'articolo 24 della Convenzione il sequestro andrebbe richiesto al giudice competente ai sensi della Convenzione. In questo caso sussisterebbero tuttavia dubbi sulla esecutività in uno Stato diverso del sequestro così disposto, dato che, almeno nel diritto dei Paesi Bassi, il procedimento con il quale si autorizza il sequestro non è di natura contraddittoria. L'articolo 24 è stato inserito nella Convenzione proprio a fronte di problemi di questo tipo e con l'obiettivo di permettere la rapida ed efficace adozione *de jure* di provvedimenti provvisori o cautelari, prevedendo per questi provvedimenti una deroga alla norme sulla competenza, altrimenti molto rigorose, poste in

essere dalla Convenzione. Qualora l'ordinamento di uno Stato parte alla Convenzione conosca tali provvedimenti, la Convenzione permette di richiederli. Gli specifici provvedimenti disposti dipenderanno poi dal diritto nazionale relativo: in linea di massima la scelta dei provvedimenti provvisori o cautelari ammessi e delle loro modalità di attuazione viene completamente demandata al diritto nazionale; in seguito occorrerà determinare se i provvedimenti in questione siano effettivamente conformi all'articolo 24.

4. L'articolo 24 è stato all'origine di non poche controversie, in parte richiamate anche dal testo di cui ci occupiamo. Questo articolo infatti risulta poco integrato nel complesso delle precise norme di competenza previste dalla Convenzione; per questo il giudice si è più volte trovato a dover decidere quale fosse il limite che separa le restanti norme sulla competenza e l'esecuzione dall'ampia discrezionalità che l'articolo 24 sembra lasciare per quanto riguarda i provvedimenti provvisori o cautelari. Si può illustrare questo problema con un esempio che riappare anche nel testo tradotto e che riguarda il *kort geding* (lett. "causa breve"), un procedimento d'urgenza utilizzabile nel diritto dei Paesi Bassi per richiedere provvedimenti provvisori. A prima vista nessuna delle altre norme sulla competenza previste dalla Convenzione sembra ostare in alcun modo all'avvio di una procedura di *kort geding*; tuttavia ci si può chiedere se non si debba tenere conto in una certa misura delle altre norme di competenza, tanto più che palesemente una decisione scaturita da una procedura di questo tipo è suscettibile di esecuzione in tutti gli Stati parte della Convenzione. L'urgenza del problema è acuita dal fatto che nei Paesi Bassi il procedimento di *kort geding* porta solo in teoria a provvedimenti provvisori, che in seguito saranno oggetto di una decisione definitiva nel merito, mentre la prassi è ben diversa: in molti casi le parti in causa accettano la decisione emessa con questo procedimento d'urgenza, facendo sì che un provvedimento provvisorio diventi nei fatti una decisione definitiva.

Il testo tradotto si sofferma tra l'altro sul rapporto tra l'articolo 24 e le restanti disposizioni della Convenzione, un problema che esula dai confini degli ordinamenti nazionali e che solo la Corte di giustizia europea può autorevolmente dirimere, cosa che del resto accadrà tra breve.³

Le cose stanno in modo leggermente diverso per quanto riguarda un altro quesito, cioè quello su quali provvedimenti provvisori o cautelari siano disponibili negli ordinamenti degli Stati parte alla Convenzione. La risposta viene fondamentalmente dal diritto nazionale e dunque la terminologia relativa è principalmente quella dell'ordinamento nazio-

³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27/4/1999 nel procedimento C-99/96 (*n.d.l.*).

nale. Di seguito si passano in rassegna i provvedimenti provvisori o cautelari di diritto olandese menzionati nel testo tradotto.

5. Il testo di cui ci occupiamo cita i seguenti provvedimenti provvisori o cautelari:

Sequestro conservativo (art. 700 e sgg. Codice di procedura civile dei Paesi Bassi, di seguito c.p.c.), che a sua volta comprende i procedimenti

di convalida di un sequestro conservativo;

di revoca dello stesso;

forme particolari di sequestro conservativo, come il sequestro presso terzi e il sequestro in azioni di rivendicazione (*revindicatoir beslag*);

audizione di testimoni a futura memoria (art. 214 e sgg. c.p.c.);

accertamento tecnico preventivo (art. 227 e sgg. c.p.c.);

Kort geding (art. 289 e sgg. c.p.c.);

sequestro nei confronti di persona che non abbia domicilio conosciuto nei Paesi Bassi (art. 765-767 c.p.c., si veda per il disposto in materia la traduzione italiana del testo), disciplinato dal Codice di procedura civile come forma specifica di sequestro conservativo.

Inoltre il diritto olandese conosce altri tipi di provvedimenti provvisori o cautelari che non figurano nel testo tradotto.

6. Premesso quanto sopra, si può ora esaminare il testo tradotto cercando di identificare le parti che possono essere definite 'europee' o che almeno contengono una terminologia influenzata dall'ordinamento comunitario e le parti che invece possono essere considerate espressione della lingua del diritto nazionale (seguendo la numerazione delle frasi inserita nell'originale e nella traduzione dalla professoressa Snel Trampus).

Testo dell'articolo 24. L'unica soluzione per la traduzione in italiano consiste nel riprendere il brano corrispondente della versione autentica italiana della Convenzione di Bruxelles.

Paragrafo 1, frasi 1 e 2. Il testo in neerlandese è una parafrasi dell'articolo 24 e quasi tutti i termini utilizzati sono presenti anche nell'articolo della Convenzione. Vanno ovviamente resi con i termini corrispondenti del testo italiano.

Frase 3. Si tratta chiaramente di una parafrasi della relazione Jenard, cioè la motivazione ufficiale della Convenzione di Bruxelles, pubblicata in tutte le lingue della Comunità, quindi anche in italiano, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per tradurre questa

frase è quindi utile avere presenti i testi italiano e olandese della relazione Jenard nella parte che riguarda l'art. 24.

Frase 4. Il contenuto di questa frase è materia di diritto dei Paesi Bassi, da rendere dunque nella lingua del diritto italiano. Non si è a conoscenza di implicazioni comunitarie della terminologia utilizzata.

Frase 5 e 6. Anche il contenuto di queste frasi è materia di diritto nazionale, in questo caso francese. L'autore ha tratto le informazioni da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità, a sua volta pubblicata in tutte le lingue ufficiali, compresi l'olandese e l'italiano.

Frase 7, 8 e 9. Si tratta di terminologia mista, che in parte è tratta da ordinamenti nazionali e in parte rinvia al testo della Convenzione. Lo stesso vale per le frasi da 11 a 14.

La *frase 10* contiene una citazione da una sentenza della Corte di giustizia, disponibile anche in una versione italiana che andrà ripresa nella traduzione.

La *frase 15* riformula ancora una volta una sentenza della Corte di giustizia e va pertanto tradotta tenendo conto della terminologia usata nella traduzione ufficiale.

Frase 16 - 18. Si tratta in linea di massima di materia di diritto interno olandese, ma il testo rinvia implicitamente in più punti a concetti del diritto comunitario.

Frase 19 - 22. Una evidente parafrasi di una sentenza della Corte di giustizia di cui esiste un testo autentico in italiano.

Paragrafo 2. Le frasi da 1 a 6 contengono principalmente lessico di ispirazione comunitaria inframmezzato a terminologia del diritto nazionale. Non si tratta tuttavia della parafrasi di una fonte europea identificabile.

7. Da quanto visto finora si evince che il testo da tradurre va esaminato molto attentamente per identificare le fonti della terminologia utilizzata. Nel caso del testo in esame è fondamentale, in particolare, verificare costantemente se i termini utilizzati siano nazionali oppure se abbiano implicazioni 'europee'. In quest'ultimo caso è poi essenziale disporre nel corso dell'attività traducendo dei pertinenti testi giuridici paralleli nella lingua di partenza e in quella d'arrivo. Nel nostro caso è per esempio necessario avere sottomano il testo della Convenzione in olandese e in italiano, così come la relazione Jenard nelle due lingue e le sentenze della Corte di giustizia alle quali il testo da tradurre rinvia in nota.

In linea di massima il compito di mettere a disposizione questa documentazione parallela mi sembra spettare al committente della traduzione, che non di rado sarà già in possesso dei testi pertinenti o potrà procurarseli senza troppe difficoltà. Se per qualche motivo ciò non fosse possibile, spetta allora al traduttore reperire questi testi. Se

anche questo risultasse impossibile, svolgere comunque la traduzione diventa rischioso; in un caso del genere, il traduttore farebbe bene a non accettare l'incarico oppure a esonerarsi esplicitamente da ogni responsabilità, precisando di aver invano cercato di procurarsi i testi essenziali per l'esecuzione del compito.

Due considerazioni conclusive: ovviamente sono consapevole del fatto che non pochi giuristi storcerebbero il naso di fronte a un traduttore che consegna la propria opera corredata da una clausola di esonero come quella esposta sopra. Tuttavia lo stupore dei giuristi non è motivo sufficiente per rinunciare a questa tutela: i giuristi dovranno prima o poi abituarsi al fatto che una traduzione giuridica non è cosa che possa essere improvvisata da chiunque sia 'portato' per le lingue. La traduzione di un testo giuridico è un'arte e richiede al contempo una precisione scientifica; se per un motivo qualsiasi questo obiettivo non è realizzabile, la cosa va menzionata esplicitamente. I buoni giuristi sapranno apprezzare, con i cattivi giuristi è comunque meglio non intrattenere rapporti professionali.

Sono poi altrettanto consapevole di come il reperimento delle fonti parallele costituisca un onere aggiuntivo per il traduttore, un onere che ha un costo in termini di tempo, e il tempo è denaro. Nel caso il committente, su richiesta del traduttore, non sia in grado di fornire la documentazione e dunque sia il traduttore a dover svolgere ricerche in proprio, una fattura più 'pesante' da parte del traduttore è del tutto appropriata. Anche a questo i giuristi – buoni o cattivi che siano – dovranno fare l'abitudine.